

30812

SENATO DEL REGNO



SUL

Nuovo Codice di procedura penale

DISCORSI

DEL

Senatore GAROFALO

PRONUNZIATI

nelle tornate del 27 febbraio e 6 marzo 1912

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
03854

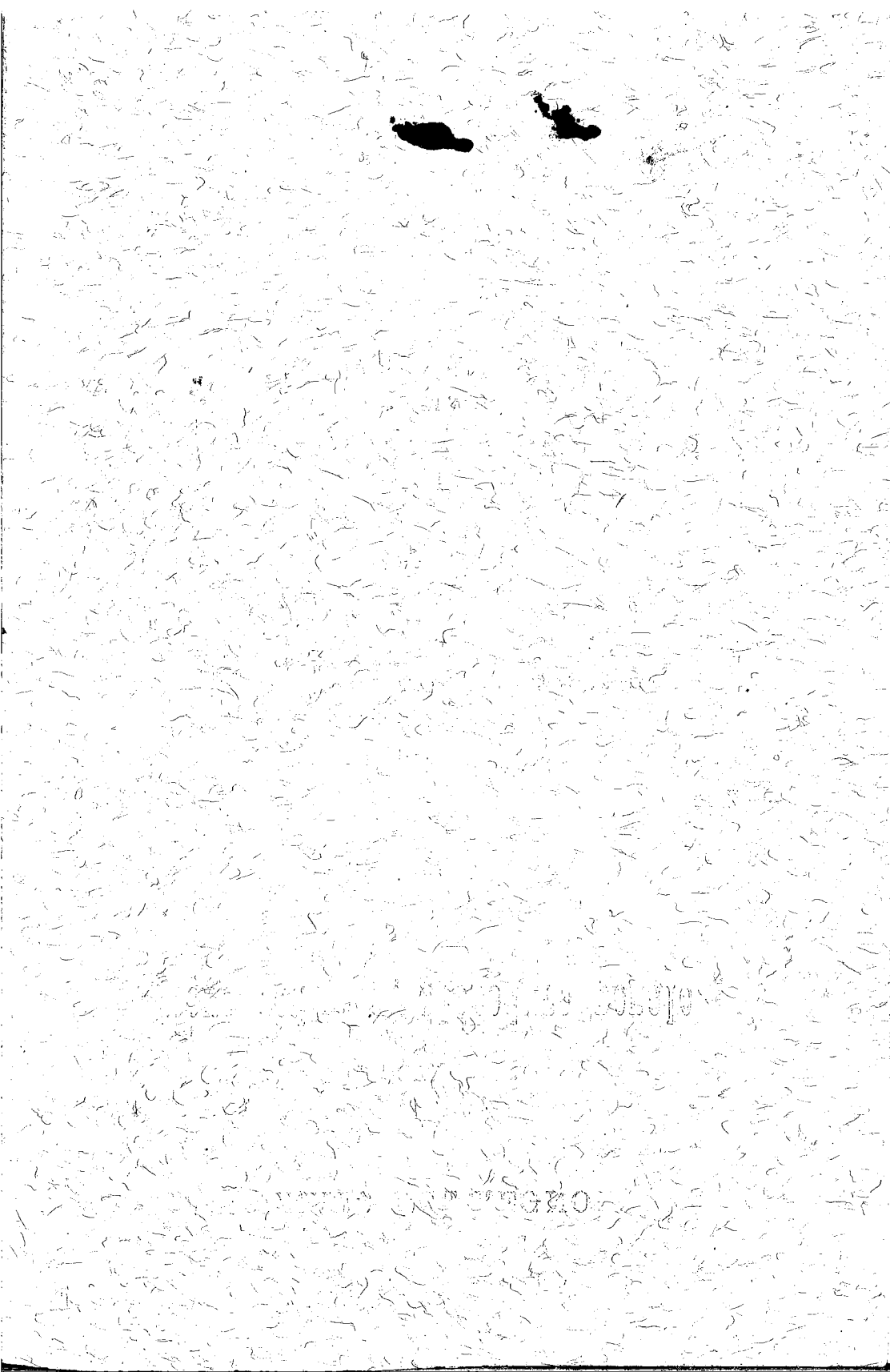
MSR 30812



ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

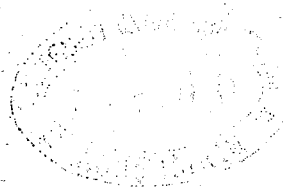
1912



BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
03854

MSR 30812



SENATO DEL REGNO

SUL

Nuovo Codice di procedura penale

DISCORSI

DEL

Senatore GAROFALO

PRONUNZIATI

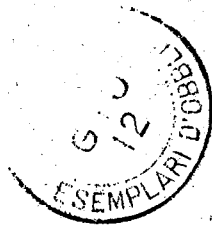
nelle tornate del 27 febbraio e 6 marzo 1912



ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

1912





Tornata del 27 Febbraio 1912.

GAROFALO. Onor. senatori. Il progetto del nuovo Codice di procedura penale è, senza dubbio, superiore tecnicamente al Codice vigente, e nella forma, esso certamente, segna un perfezionamento. In quanto al contenuto, piuttosto che di una riforma sistematica, si tratta di riforme a particolari istituti; non è dunque il caso di una discussione dottrinale, e questa sarà una grande facilitazione per l'esame che il Senato dovrà farne. Noi potremo dunque limitarci ad esaminare i particolari istituti che furono oggetto di riforma, e la nostra critica non potrà essere che analitica.

Io spero che anche quei nostri colleghi che sono profani alle discipline giuridiche, assisteranno a questa discussione; non si spaventino troppo del tecnicismo delle espressioni; pensino che si tratta di un grande interesse sociale, perchè è comune a tutti, giuristi e non giuristi, l'interesse per un buon Codice di procedura penale.

Da esso dipende la prontezza e la serietà della repressione. Se da una parte esso deve servire alla tutela dell'innocenza sospettata, calunniata, perseguitata, dall'altra parte, esso deve servire anche alla tutela della società contro le miriadi di delinquenti che la infestano. Il problema da risolvere è duplice: ecco la difficoltà massima di un sistema di procedura penale.

Per tutelare troppo l'imputato, non bisogna dimenticare la società, nè lasciarla indifesa. Ora questo progetto, che contiene parecchie cose eccellenti, non si è sempre preoccupato del secondo lato del problema, cioè la tutela sociale.

In Italia, da molte diecine d'anni, è continuo il lamento del modo in cui funziona la giustizia penale: se quei nostri colleghi che non sono giuristi fecero eco a quel lamento, oggi giudichino ancor essi se i rimedi siano sufficienti.

Non seguirò nelle mie osservazioni l'ordine del Codice, perchè intendo parlare soltanto di quelle cose che, secondo me, hanno un maggiore interesse, non solo giuridico, ma sociale.

Comincio dal capo terzo dei voti della Commissione, che riguarda le norme generali circa l'azione penale e l'azione civile nascenti dal reato e i rapporti fra la giurisdizione civile e quella penale. Sembra per verità che in questa materia non si possa evitare il linguaggio tecnico del diritto. Ma io farò il possibile per essere

chiaro. Si tratta dunque dei rapporti fra l'azione civile e l'azione penale; in esso vi è l'art. 13, il solo del quale mi occuperò, che toglie al danneggiato la facoltà di far valere i suoi diritti davanti al giudice civile, quando il danneggiato medesimo sia intervenuto nel giudizio penale, nel caso che l'accusato sia stato assolto. Ciò non ha luogo però quando il danneggiato non abbia preso parte al giudizio penale; in tal caso egli conserva tutti i suoi diritti avanti al giudice civile per ottenere il risarcimento, ancorchè l'imputato sia stato assolto.

Questo è il contenuto dell'articolo. Ora, che cosa segue da ciò? Ne segue che quando i giudici, o i giurati più ordinariamente, assolvono l'accusato, per qualsiasi motivo, sia pure per infermità di mente, o anche per criteri loro speciali, come una passione violenta che essi credano irresistibile, la gelosia, il fanatismo, la superstizione, l'alcoolismo, ovvero una malattia nervosa dell'accusato o dei suoi antenati o collaterali; ebbene il povero querelante o la povera famiglia dell'ucciso — se si tratta di omicidio — non potranno più avere alcuna indennità, per il solo fatto che si costituirono parte civile; potranno averla nel caso opposto.

Io domando se questa distinzione sia giusta; io non la trovo tale. Essa è giustificata nella relazione solamente per ossequio ad un principio di dottrina, ma io trovo che nè la logica, nè la giustizia esigano questa distinzione.

Non la logica, perchè il fatto della costitu-

zione di parte civile non muta la condizione delle cose. Dato che il danneggiato possa avere diritto al risarcimento, nonostante l'assoluzione del colpevole, non si vede perchè tale diritto gli si riconosca quando non abbia partecipato al giudizio penale, e gli sia tolto poi a causa della formalità della costituzione di parte civile.

Non la giustizia, perchè non sembra che essa debba privare il danneggiato di ogni possibilità di risarcimento, per il fatto che il giudice o i giurati non abbiano creduto che l'accusato debba essere punito, la qual cosa non è sufficiente per escludere l'obbligo della riparazione, a cui è tenuto chiunque abbia arrecato danno ad altri, principio supremo che ha la sua sanzione nel Codice civile.

Insomma, io non trovo la ragione perchè, se l'accusato è assolto per un motivo qualsiasi, per un vizio di mente, o anche per una ossessione, come quella per cui si voleva che Tullio Murri fosse stato spinto a sopprimere il cognato, — il danneggiato possa avere o non possa avere diritto al risarcimento, secondo che abbia avuto o non avuto l'idea, rispettivamente buona o cattiva, d'intervenire nel giudizio penale come parte civile. Dicasi la stessa cosa per tutte le assoluzioni in seguito alla risposta negativa dei giurati al quesito della imputabilità.

Non manca a questo proposito il ricordo di alcuni casi piuttosto recenti: per esempio il caso di quel tale marchese Bisogni che fu assolto dai giurati perchè dichiarato non colpe-

vole, mentre dal processo risultò che aveva ucciso con un colpo di fucile un giovane che tranquillamente passava dinanzi la sua casa, per un motivo di gelosia. Orbene, la famiglia della vittima si costituì parte civile, e nonostante l'assoluzione del marchese Bisogni nel giudizio penale, poté adire il giudice civile ed ottenere la liquidazione di una indennità. Ciò in base alle disposizioni del Codice vigente; ma con quelle del progetto del nuovo Codice, quella infelice famiglia non avrebbe potuto aver alcun risarcimento.

Nel Codice vigente una simile distinzione non esiste. Il danneggiato ha sempre il diritto di sperimentare l'azione civile, a meno che non fosse stata esclusa l'*esistenza del fatto* o la *partecipazione dell'accusato al reato*.

E non credo che negli altri paesi si faccia diversamente. In Francia, per esempio, le Corti di assise possono condannare l'imputato assolto alla riparazione del danno, quando vi sia la costituzione di parte civile.

Ma, se non si vuol giungere fin là, perchè si dovrebbe vietare che il giudizio civile segua il suo corso, dopo l'assoluzione? I criteri della responsabilità penale sono molto diversi da quelli, per i quali, nel diritto civile, si può ammettere l'obbligo del risarcimento.

Questo è dunque il voto che esprimo, e cioè, che sia rimesso nel progetto l'art. 6 del Codice vigente, che molto bene, e con veri criteri di giustizia, disciplina questa materia.

E passo al tema della *competenza*.

Io do tutta la mia approvazione al voto espresso (alla lettera e, del capo V), dalla Commissione, intorno all'attribuzione da darsi alla sezione d'accusa di rinviare al tribunale il giudizio, quando le particolari circostanze siano tali da non potersi supporre che si pronunzierà una pena superiore ai dieci anni di reclusione. Il criterio è il medesimo che si applica per i delitti minori, che dalla giurisdizione del tribunale si possono rinviare a quella del pretore. Perchè non si dovrebbe adottare la stessa norma per i delitti maggiori, e sgombrare così le Corti di assise da una quantità immensa di processi per i quali già si prevede che la pena sarà minima, e certamente inferiore a quella che segna il limite della competenza della Corte di assise?

Nè vale l'obbiezione che in tal modo si ritornerebbe all'antico; — molte volte è assai bene il ritornare all'antico.

Vedo con piacere che la Commissione è del medesimo avviso. Essa anzi ha lungamente discusso questo punto nella sua relazione, ed io, unicamente per brevità, rinuncio a leggere le importanti osservazioni che essa ha fatto a questo proposito.

Dirò pochissime cose sulla *polizia giudiziaria*.

Il punto su cui desidero fermarmi è quello che riguarda la soppressione dell'interrogatorio da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Si vieta agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, di procedere all'interrogatorio dell'imputato e a qualsiasi atto di riconoscimento, di confronto. Questa è una disposizione molto grave, che praticamente potrà avere effetto nocivo per la scoperta dei reati. L'onorevole senatore Vacca ha giustificato tale disposizione dicendo che con essa si eviteranno le contraddizioni fra l'istruzione della polizia e quella, che è la vera istruzione, fatta dall'autorità giudiziaria. Ora, io trovo che il vietare agli agenti di procedere ad un interrogatorio *formale* sta bene; ma che poi si debba vietare ad essi di rivolgere domande agli arrestati, di ricevere le loro confessioni, se essi le fanno, ciò, a mio avviso, non è cosa giustificabile. Supponiamo il caso di un ferito, di un moribondo. Accorrono presso di lui gli agenti di pubblica sicurezza, ma costoro non dovrebbero avere il diritto di interrogarlo, non potrebbero neppure fare atti di confronto, insomma non potrebbero procedere a nessun atto preliminare! Io non so se in questo modo si renderà un servizio all'amministrazione della giustizia; un gran numero di reati si sono scoperti con i primi interrogatori fatti dagli agenti di pubblica sicurezza. Ogni giorno leggiamo qualche cosa di simile nei giornali.

Senza dubbio, questi atti di polizia non debbono avere lo stesso valore che avranno poi quelli compiuti con tutte le formalità di rito dall'autorità giudiziaria, ma questa non è una ragione perchè si vieti agli agenti di polizia

di procedere immediatamente a quegli esami e interrogatori che il caso richiede. Certo non si osserveranno le formalità richieste per le operazioni dell'autorità giudiziaria, ma non capisco perchè si vogliano mettere pastoie all'autorità di pubblica sicurezza, quando essa cerca di scoprire i colpevoli di un delitto. Quanti reati gravissimi sarebbero rimasti impuniti senza le prime confessioni degl'imputati nel momento del loro arresto! Come potrebbero, d'altra parte, gli ufficiali di polizia giudiziaria fornire le indicazioni dei testimoni all'autorità giudiziaria se non raccolgono immediatamente le notizie con i confronti, con gli interrogatori degli stessi imputati? Io credo che si debba approvare il voto della Commissione, e sopprimere quindi tale nuova disposizione.

Un altro punto, sul quale sembrami opportuno richiamare l'attenzione del Senato, riguarda la *detenzione preventiva*. Si tratta dei *mandati di cattura* e della *libertà provvisoria*. In questa materia io non trovo nella relazione della Commissione che poche osservazioni; anzi nessuna ve n'è intorno al mandato di cattura; eppure vi è qui qualche grave novità sulla quale è importante fermarsi un momento. Per esempio, si è molto limitata la facoltà del giudice di emettere mandati di cattura. Questo mandato non potrà essere spedito se non per i reati che sono punibili con un minimo di tre anni di pena; e, cosa ancora più grave, per il furto,

per l'appropriazione indebita, per la truffa, si vuole che il massimo della pena superi i tre anni. Ora i furti semplici non sono punibili che con un massimo di tre anni di pena, l'appropriazione indebita e la truffa presso a poco con la stessa pena se non vi sono qualifiche. Per questi reati non si potrà dunque spedire mandato di cattura, non solo, ma se vi è un arrestato sorpreso in flagranza, questi dovrà essere immediatamente scarcerato, tranne il caso della citazione *diret- tissima*.

Io non so perchè si voglia impedire *assolutamente* che sia tenuto in arresto un ladro benchè nel reato commesso non vi siano qualifiche; così pure il colpevole di una appropriazione indebita non qualificata, la quale potrebbe nondimeno avere una speciale gravità.

Di più, vi è un'altra disposizione che riguarda le *lesioni personali*. È detto che il mandato di cattura si può spedire solo quando, e fino a quando, duri il pericolo di vita. Orbene, noi abbiamo avuto pochi anni fa una nuova legge, la legge Orlando, con la quale fu creduto necessario autorizzare il mandato di cattura per tutte le lesioni di qualunque importanza, commesse, volontariamente, con arma. Questa fu una disposizione reclamata dall'opinione pubblica. La legge fu chiamata la *legge del coltello*, ed il Senato la ricorderà perchè è stata votata circa quattro anni or sono.

Ora si tornerebbe indietro, cioè si distruggerebbe quello che da così poco tempo si fece,

perchè creduto necessario. Non credo che ciò produca buoni effetti in un paese in cui è necessaria la repressione energica dei reati di sangue. Con le novità introdotte nel progetto, la giustizia si troverà spesso disarmata.

Passo adesso all'altro istituto della *libertà provvisoria*. Qui vi è una larghezza immensa, anzi si può dire che, secondo il progetto, la libertà provvisoria è ammissibile, per *tutti i reati indistintamente*, salvo i pochi che sono punibili con l'ergastolo.

Il progetto non limita in alcun modo la facoltà del giudice di concedere la libertà provvisoria. Io trovo che questa innovazione è inutile alla giustizia, e che potrebbe essere pericolosa. Trovo che è inutile, perchè non vedo, nei gravi reati, lo scopo della libertà provvisoria. Potrebbe essere quello del dubbio intorno all'innocenza del colpevole, oppure della insufficienza degli indizi nello stadio dell'istruzione? Ma in questo caso noi abbiamo già un istituto che provvede, ed è quello della *scarcerazione d'ufficio*. Quando il giudice non trova indizi sufficienti, deve scarcerare l'imputato; ma se gli indizi sono sufficienti, ed i reati sono gravi, perchè deve il giudice avere la facoltà illimitata di liberare gli imputati, i quali dopo breve tempo dovranno di nuovo tornare in carcere? E se si tratta di persone pericolose alla società, quale sarà il vantaggio di tale provvisoria liberazione?

Ciò potrebbe inoltre produrre grandi disparità di trattamento, a seconda dei diversi criteri dei

magistrati. Prima di tutto, bisogna osservare che in Italia, quando il giudice ha una facoltà, egli è molto proclive ad usarne favorevolmente al reo. Nell'applicazione del Codice penale noi vediamo, ad esempio, che i giudici, quando hanno da infliggere una pena, scelgono sempre la più mite, ed il minimo della pena è sempre il punto di partenza. Ciò è abituale in Italia, e la stessa cosa avverrà certamente quando sarà data al giudice la libertà sconfinata di mettere in libertà gli arrestati di qualunque reato; si vedranno così liberati gli autori di gravissimi delitti. Ciò non succederà dappertutto, è vero; ma appunto per questo vi sarà la grande disparità di trattamento alla quale io accennava; infatti accadrà che in un circondario un giudice crederà di poter mettere in libertà tutti o quasi tutti gli imputati, mentre in un altro si seguiranno criteri assai diversi e non si metterà in libertà provvisoria alcun imputato di certi speciali delitti. Questa disparità di trattamento si potrebbe e si dovrebbe evitare; ed essa sarebbe evitata facilmente dandosi al giudice alcuni criteri di massima, quali sono appunto quelli che il Codice presente stabilisce.

Il capitolo relativo alla libertà provvisoria, nel Codice presente, è stato frutto di lunga elaborazione e di molti studi; fu anzi modificato parecchie volte, e bisognerebbe andare molto cauti nel modificarlo ancora. I reati per i quali non si ammette la libertà provvisoria, sono quelli più gravi obbiettivamente, e quelli com-

messi da delinquenti abituali; e così i delitti di competenza della Corte di assise nel caso di sorpresa in flagranza, gli autori dei quali saprebbero molto probabilmente nascondersi, e non si farebbero più ritrovare dalla polizia.

Esprimerei perciò il voto che sia mantenuta la enumerazione dei reati, per i quali non si può concedere la libertà provvisoria, tal quale è nel Codice vigente.

Io non dirò altro su questo tema, per non annoiare il Senato. Entro adesso nell'argomento, che è un po' più interessante per tutti, *dei giudizi di Corte di assise*.

È questo un argomento che richiama più di ogni altro l'attenzione del pubblico, perchè è molto grande l'aspettativa che si ha del nuovo Codice di procedura penale, dal quale si spera la diminuzione degli inconvenienti gravissimi, che si deplorano nei giudizi della Corte di assise.

Il paese è nauseato, si può dire francamente, è indignato del modo in cui procedono i giudizi nelle Corti di assise; il paese aspetta dal nuovo Codice i rimedi, ed anzi esso crede che questo sia lo scopo principale del nuovo Codice, perchè son questi i mali della procedura che appariscono chiari al paese. Tutti gli altri, che riguardano certi particolari istituti, non sono abbastanza considerati, non vengono tanto in luce; il paese non se ne occupa perchè non li conosce; ma questi delle Corti di assise, il paese li vede ripetersi ogni giorno. Qui, non

più tardi dell'altro giorno, un nostro collega mi diceva: Finalmente avremo un nuovo Codice di procedura penale! Proprio non se ne può più dello spettacolo che danno le Corti di assise! (*Bene!*).

Vediamo dunque se questo nuovo Codice corrisponda alla aspettazione generale su questo punto.

Certamente vi sono alcune buone novità; sono il primo a riconoscere ciò, ma sembrami, però, che non si sia fatto quel che si sarebbe potuto, perchè scompaiano assolutamente certi scandali che la relazione ha rilevato e che gli autori del progetto avevano tutta la buona intenzione di fare scomparire; ma i mezzi adoperati non sono forse idonei a questo scopo.

Vediamo quali siano i principali inconvenienti che si lamentano. Il primo è l'eccessiva lunghezza dei dibattimenti: questo è un fenomeno unico in Italia; non ce n'è esempio in alcun altro paese del mondo. È inutile citare l'Inghilterra, dove non c'è dibattimento che possa proseguire oltre il giorno in cui è stato cominciato; è necessaria una espressa deliberazione della Corte, perchè un dibattimento, cominciato oggi, possa proseguire domani, e questo non si fa che in casi eccezionali: il *jury* siede fino a tarda notte, e quando questa è di troppo inoltrata, allora soltanto, si rimette il seguito al giorno seguente; e non c'è mai il caso che si rinvi la fine ad un terzo giorno, qualunque sia l'importanza della causa. Ma l'Inghilterra non è un paese che possiamo

sempre citare ad esempio, perchè il modo di pensare degli abitanti è diverso, e dissimili sono pure le leggi e le consuetudini; parliamo dunque di quei paesi che hanno istituzioni quasi identiche alle nostre.

In Francia, per esempio, nessun dibattimento è mai durato più di sei o sette giorni. Da noi i dibattimenti possono durare molti mesi; certe volte superano il semestre; abbiamo avuto casi di dibattimenti durati undici mesi! È inutile di parlare di ciò che accade adesso a Viterbo, perchè altri casi simili vi erano già stati. Il processo Musolino, il processo Murri, e il doppio processo Palizzolo, il quale, in prima lettura, durò undici mesi, e la seconda volta dieci! Questi sono fenomeni quasi inesplicabili! Vuol dire che le consuetudini giudiziarie sono così viziate da richiedere assolutamente mezzi energici di correzione. È vano sperare che le cose possano rimettersi da sé. Il progetto ha creduto di rimediare a questi inconvenienti; e attribuendolo principalmente al numero dei difensori, ha stabilito che il numero massimo non possa essere che di due, nei casi ordinari; ma esso aggiunge che il numero potrà essere maggiore, nei casi eccezionali. Se non che, come ha osservato molto bene la Commissione nella sua relazione, questi casi eccezionali diventerebbero i casi normali. E poi questo numero di difensori che può essere di tre e più, senza limite alcuno, si vede appunto nei casi eccezionali, perchè negli ordinari, quando si tratta di un giudizio semplice,

non si domanda più di un difensore. È proprio per i *processi celebri* che accorrono a frotte gli avvocati. Con la disposizione citata non si prepara all'inconveniente: bisogna assolutamente stabilire che l'accusato, in nessun caso, possa avere più di due difensori, oppure un difensore e un supplente. Questo mi sembra che sia anche stato proposto dalla Commissione, ed io aderisco a tale proposta, perchè è l'unico mezzo per raggiungere lo scopo.

Ma non basta limitare il numero dei difensori, occorre stabilire una *durata massima per i discorsi*. Si obietta che disposizioni simili non esistono in altri paesi, ma io osservo che in nessun altro paese avviene quello che avviene in Italia. Da noi, in Corte d'assise, ogni avvocato crede di poter parlare due, tre giorni; e ciò è un vero e grande abuso, perchè non vi è causa al mondo, per la quale non si possa dire tutto quello che occorre in due o tre ore al massimo, come si usa in tutt' i paesi di maggiore civiltà. Nella Svezia, per esempio, non è mai accaduto che in Corte d'assise un discorso sia durato più di mezz' ora, come mi fu riferito da un coltissimo viaggiatore, il quale scrisse un libro sulle nazioni del Nord. Ma senza andare così lontano, non vi è alcun altro paese in cui l'avvocato non esaurisca il proprio compito in una giornata.

La ragione di questo abuso è nell'utilità che si ricava da un discorso molto lungo da parte dell'avvocato, il quale, con la ripetizione al-

l'infinito delle stesse idee con parole diverse, plasma la mente dell'ascoltatore nel modo che desidera, con una lunga compressione. Un effetto quindi, quasi sicuramente, egli l'ottiene; ha dunque buone ragioni per agire così, ma un simile metodo, che tende ad una vera coazione intellettuale, non deve essere tollerato. Un proverbio francese dice che non vi è cosa stupida e assurda al mondo che non si possa far credere ad una brava persona quando gli si ripeta dieci volte di seguito; — ecco la ragione dei discorsi eterni; ed io ripeto che non debbono essere tollerati dall'autorità giudiziaria. Invece il presidente della Corte tollera, e tutti ne sappiamo le ragioni. Una di esse è il temuto pericolo dell'*abbandono della toga*, altra causa di ostruzionismo nelle Corti di assise.

Ebbene, su questo punto vi sono, nelle relazioni, considerazioni molto opportune. Si deplora nella relazione dell'on. guardasigilli questo fatto, e si deplora anche nella relazione della Commissione; ma i rimedi del progetto non sono i più efficaci; il progetto si limita a stabilire alcune pene disciplinari contro gli avvocati che abbandonano la toga, ma noi sappiamo per lunga esperienza che queste pene non si eseguono mai, per una ragione o per l'altra; quindi gli avvocati non le temono. L'unico rimedio è che il presidente possa nominare un difensore che non sia avvocato, ovvero un avvocato funzionario; non vi è altro mezzo; ed è quello, del resto, adoperato in

altri paesi. In Germania, per esempio, è stabilito dalla legge di ordinamento della procedura, che possano essere nominati difensori anche dei funzionari giudiziari, benchè la ragione di questa disposizione sia diversa da quella or ora accennata, perchè in Germania non esiste il fenomeno dell'abbandono della toga, manca invece un numero sufficiente di avvocati; in Germania questi sono pochi relativamente, e spesso si deve ricorrere a difensori estranei. Si potrebbe adoperare tale sistema per correggere questa consuetudine deplorabilissima che si è introdotta nei nostri tribunali: e tale è anche il voto dato dalla Commissione, a cui io mi associo completamente.

Conchiudendo, io esprimerei il voto che sia limitato il numero dei difensori a due; che sia stabilita la durata massima delle orazioni o delle *arringhe*, come si dice secondo l'espressione pomposa che è stata conservata. E qui rispondo all'onor. Vacca, il quale diceva: « Ma come si può stabilire una durata massima per le arringhe? Vi è una causa che richiederà un quarto d'ora, un'altra che richiederà due ore ». Io non intendo che, sia stabilita una durata unica per tutte le arringhe. Il presidente, volta per volta, secondo i casi, secondo l'importanza della causa, dirà all'avvocato: voi potete parlare due ore, potete parlare tutta la giornata, se vi piace; ma non gli dirà mai: potete parlare anche per domani o doman l'altro. (*Commenti*).

Nel progetto vi è un articolo, che io credo, del resto, si trovi anche nel Codice vigente, cioè che sia obbligatoria la lettura di tutti gli atti della causa.

Ora, francamente, il conservare questa disposizione non mi sembra opportuno, perchè potrebbe dar luogo ad ostruzionismo. Noi sappiamo che vi sono processi in cui esistono otto o dieci volumi di atti; perchè si dovrebbero leggere tutti questi atti, alcuni dei quali possono essere assolutamente inutili? Perchè non date al presidente la facoltà di escludere dalla lettura quelli che manifestamente son tali?

Un'altra cosa, a cui il progetto non ha provveduto, sono i poteri presidenziali. Tutti sappiamo che nonostante le facoltà date al presidente delle assise, questi si trova spesso disarmato. Sarebbe stato necessario un aumento di tali poteri. Invece, nel progetto non si parla più di quelli detti *discrezionali*.

Dove sono andati a finire? Di essi non vi è più alcuna traccia. Qui l'on. Vacca dice non esser vera tale abolizione, perchè al presidente è conservata la facoltà di sospendere o di rinviare i dibattimenti per fare accertamenti nuovi; ma osservi l'onor. Vacca che questa non è che una piccola parte del potere discrezionale del quale si occupano due articoli del Codice vigente di procedura penale, i quali danno al presidente la più ampia facoltà di fare tutto quello che non sia espressamente vietato dalla legge, per far luce nella causa.

Altro punto importantissimo è quello delle discussioni fra i periti, una delle cause principali delle lungaggini dei dibattimenti. Nel progetto, benchè evidentemente sia questa l'intenzione dell'onorevole proponente, non è detto espressamente che la discussione orale sia vietata. Si capisce che tutto il sistema nuovo tende a questo scopo: a far sì che non vi siano più quelle interminabili discussioni orali sulle perizie fra i periti stessi nell'udienza.

Ma io non trovo nel progetto una disposizione che vieti assolutamente le discussioni fra i periti in udienza. Se si vuole che questo sistema, che certamente merita plauso, possa avere effetto, bisognerebbe che con una disposizione speciale fosse detto che i periti non compariscano all'udienza, salvo il caso che sia necessario di sentirli per un chiarimento su di un punto determinato. Su questo punto il perito non dovrebbe dare che una risposta categorica alla domanda categorica che gli rivolgesse il presidente.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Questo è appunto stabilito nel testo del progetto!

GAROFALO. Non mi pareva che fosse detto esplicitamente, ma, se così è, ne sono lieto e chiedo venia per la osservazione.

E passo ad un'altra questione: Nel progetto si abolisce il *riassunto del presidente*. Su questo punto sono sicuro di parlare inutilmente,

perchè ormai sembra opinione generale che il riassunto del presidente debba essere abolito.

Io però non ho mai potuto persuadermi che questa sia una innovazione utile, nonostante tutti gli argomenti addotti in favore. Il riassunto del presidente, a mio avviso, è molto utile quando è fatto imparzialmente (e bisogna riconoscere che in Italia esso è sempre fatto con la più grande imparzialità), per mettere le cose a posto, e far sì che i giurati, dopo lunghe discussioni, possano veder chiaro su quei quattro o cinque punti sui quali debbono decidere.

Il riassunto del presidente, in Francia e nel Belgio, è stato abolito, ma non sono pochi gli Stati in cui è conservato. In Inghilterra ad esempio, il giudice non deve soltanto riassumere la discussione, ma egli è anche l'istruttore la guida dei giurati, egli non ha ritegno di dir loro francamente la sua opinione, giacchè in Inghilterra si ha piena fiducia nel giudice, e si vuole che esso illumini il *jury* in tutti i modi che creda più opportuni.

Ma, se il riassunto si vuole assolutamente abolire, s'introduca almeno nel Codice una disposizione come quella dell'ordinamento di procedura penale germanico, il quale, al paragrafo 300, così dispone: « Il presidente, senza entrare in apprezzamenti delle prove, istruisce i giurati sui criteri che debbono tener presenti nella soluzione dei quesiti loro posti. La istruzione del presidente non può esser da nessuna parte sottoposta a discussione ».

VACCA. Ma questo è stabilito nel progetto!

GAROFALO. A me non sembra, o quanto meno non è stabilito con queste garanzie. Secondo il progetto, le parti possono obbligare il presidente a fare inserire le sue spiegazioni nel verbale; dunque a ripeterle, a dettarle al cancelliere. Ciò farà perdere molto tempo e sarà causa d'infinita questioni, senza tener conto del fatto che gl'incidenti potrebbero condurre anche in Cassazione. Proprio all'opposto, nel Codice germanico è detto espressamente che le istruzioni del presidente non possono essere da nessuna parte sottoposte a discussione.

L'opinione mia sulla inopportunità dell'abolizione del riassunto del presidente è fondata, più che altro, sulla considerazione che, in generale, quando si tratta di persone di non elevata cultura e intelligenza, l'ultimo che parla ha sempre ragione, cosa questa a tutti nota.

Poche parole, infine, sulla *ricusazione dei giurati*.

La Commissione propone che i giurati siano ridotti da dodici a otto.

Questa proposta sarebbe discutibile, ma io non verrò a discuterla; dirò solo che tanto se il numero dei giurati sia ridotto, quanto se rimanga quello presente, ciò che più importa è che sia limitato il numero delle ricusazioni, di quelle, bene inteso non motivate, con le quali si esclude qualche giurato solo perchè, per il

suo carattere, per la sua cultura o per il suo modo di pensare, si suppone che il suo voto possa essere sfavorevole alla parte che lo ricusa.

Nel progetto Orlando il numero dei giurati che potevano esser ricusati era ridotto a tre. A me sembrerebbe molto opportuno che si adottasse questa proposta.

Se poi dovesse prevalere l'opinione della Commissione, allora è chiaro che il numero delle ricusazioni dovrebbe esser messo in rapporto a quello dei giurati.

Nel progetto è detto che quando una scheda sembri illeggibile, i giurati debbono decidere se sia tale. Ciò mi pare strano. Il presidente dirige la votazione, il presidente leggerà una scheda, e la leggerà benissimo, ma potranno venire sei giurati a dirgli che quella scheda che egli ha letto così facilmente è, invece, illeggibile, ed essa allora dovrà essere considerata come favorevole all'accusato. È cosa questa della quale proprio io non posso darmi ragione!

Aveva detto che questa osservazione era l'ultima sulle Corti di assise; ma il Senato mi permetterà di aggiungerne una sola intorno alla partecipazione del presidente alla decisione sul *fatto*. Tale partecipazione, dottrinarimente, non è giustificata; essa contraddice al carattere del giudizio per giurati e fa dubitare dell'utilità di questo istituto. Ad ogni modo, se questa partecipazione si vuole adottare, come

espediente per rimediare ai troppo frequenti errori del *jury*, non s'intende poi la ragione per cui si sia limitata tale partecipazione al solo caso di condanna, e non anche al caso di assoluzione, mentre assai più frequentemente si deplorano ingiuste assoluzioni. A voler tener ferma l'istituzione del *jury* dandosi pure facoltà al presidente di rimediare ai troppo evidenti errori del *jury* medesimo, basterebbe la facoltà di rinvio della causa ad un'altra sessione, sempre che il verdetto sia evidentemente erroneo, e ciò tanto nel caso che esso sia favorevole quanto nel caso che sia contrario all'imputato.

Passerò ora ad altri due argomenti. L'uno è l'*abolizione del deposito* per i ricorsi in cassazione: A questa abolizione del deposito, che si propone nel progetto, la Commissione aggiunge l'abolizione di qualunque sanzione pecuniaria nel caso che il ricorso sia rigettato. Questa riforma che sembra piccola e modesta, quasi di nessuna importanza, avrà invece un effetto assai nocivo sull'amministrazione della giustizia, poichè quando si sopprime qualunque freno, qualunque cosa che possa persuadere il condannato a sottomettersi senz'altro alla sentenza, allora ogni condannato farà il suo ricorso in cassazione, e non vi sarà più alcuna ragione che possa persuaderlo a non farlo. Attualmente abbiamo alcuni ostacoli a questo desiderio di procrastinare l'esecuzione della pena, desiderio

certo in tutti naturale. Questi ostacoli, queste remore sono, primo, l'obbligo di costituirsi in carcere quando la pena superi i tre mesi; poi l'obbligo del deposito, che non tutti hanno la possibilità di fare. È vero che gli indigenti possono essere esentati dall'obbligo del deposito; ma essi debbono dimostrare la loro povertà; e molti per non darsi la pena di far le pratiche necessarie a questo fine, si sottomettono piuttosto alla pena quando essa sia di poco conto.

Ma, se sopprimete al tempo medesimo l'obbligo di presentarsi in carcere e l'obbligo del deposito, se non imponete alcun'altra condizione a questo mezzo d'impugnare le sentenze e che si chiama rimedio straordinario, e pertanto dovrebbe essere riservato a pochi casi, allora ne verrà per conseguenza che tutti i condannati, non potendo correre alcun rischio, perchè in un giudizio posteriore la pena non potrà mai essere aumentata, faranno il ricorso in cassazione; e non solo tutti quelli condannati a pene afflittive, ma anche coloro che saranno stati condannati a pene pecuniarie, anche a poche lire di ammenda. Infatti, il condannato non avrà altra noia che quella di scrivere su di un pezzo di carta la sua dichiarazione di ricorso.

La conseguenza sarà che per i 500,000 delitti, e più, che si commettono ogni anno in Italia, vi saranno 500,000 ricorsi per cassazione. Sarei curioso di sapere che cosa ne pensino i capi illustri della Cassazione di Roma! E non parlo

delle altre centinaia di migliaia di condanne per contravvenzioni. Quale ne sarà l'effetto? Che non essendo possibile sbrigare l'enorme mole dei processi, la maggior parte dei ricorsi, specialmente nei casi di contravvenzione, cadranno in prescrizione. Ciò non sarà certo di giovamento all'amministrazione della giustizia.

Si è risposto a queste obiezioni, che vi saranno molte dichiarazioni di inammissibilità pronunciate dagli stessi giudici, i quali hanno pronunciato la condanna.

Io dubito molto che siano numerose tali dichiarazioni di inammissibilità; perchè credo che non ci saranno quasi più ricorsi inammissibili, se non ci sarà più alcuna condizione per l'ammissibilità, tranne quella del termine. Ma vedrete che si costituiranno agenzie di ricorsi alle porte di ogni pretura e di ogni tribunale, le quali per pochi soldi prepareranno subito il ricorso; e l'effetto sarà quello che ho detto.

Si conservi almeno la multa nel caso di rigetto, come è proposto nel progetto ministeriale.

Adesso, con un sospiro di soddisfazione che manderà il Senato, arrivo all'*esecuzione* delle pene. Anche su questo punto ho trovato qualche cosa ad osservare.

Vi è, per esempio, l'art. 650, n. 3, ispirato da un sentimento buono, benefico, il quale dice: «L'esecuzione di una sentenza di con-

danna può essere sospesa soltanto nei casi seguenti :

« 3° Quando per le condizioni economiche della famiglia, questa, in conseguenza dell'esecuzione, sarebbe esposta a grave pregiudizio ».

Ora, io credo che questo grave pregiudizio ci sarà quasi sempre quando si tratta di famiglie di operai o di non possidenti; così il caso di sospendere l'esecuzione della pena, che dovrebbe essere caso straordinario, diventerà normale; perchè si dimostrerà sempre che la famiglia del condannato si trova in pessime condizioni economiche. Dolorosamente è così: la pena è un male, ma è un male inevitabile della società attuale.

E vi è un'altra disposizione che credo assolutamente nuova. L'articolo prosegue come segue: « Nel caso suddetto (cioè della sospensione dell'esecuzione della sentenza), una condanna che non superi i 30 mesi o che sia soltanto pecuniaria, può esser fatta scontare a periodi o a rate ».

Benissimo per le condanne pecuniarie; ottima la disposizione che il condannato paghi a rate secondo ch'egli può; pagherà venti lire quest'anno, venti l'anno prossimo ecc.; ma che il condannato possa andare in carcere per due mesi in quest'anno, poi nel secondo anno, per altri due mesi e due mesi nel terzo, non è cosa da potersi ammettere. L'esecuzione della pena in questo modo, non avrebbe più senso nè

scopo ; la repressione non avrebbe più alcuna serietà. I condannati nei paesi freddi diranno al procuratore del Re, che desiderano andare in carcere nei mesi di dicembre e di gennaio, perchè vorranno godere del caldo della carcere ; viceversa nei paesi caldi domanderanno di andare in prigione nei mesi di luglio e di agosto, per stare al fresco, e così questa frase non sarà che una metafora.

Avrei ancora molte cose da osservare, ma se il Senato me lo permetterà, prenderò un'altra volta la parola nelle discussioni che avranno luogo in seguito. (*Approvazioni vivissime. Congratulazioni all'oratore.*)

Tornata del 6 Marzo 1912.

GAROFALO. Mi permetta il Senato una parola in risposta all'onor. Lucchini, il quale ha dato lode al Codice di procedura penale della colonia Eritrea, ricordando che alla formazione di esso io presi parte. Egli ha aggiunto, che esso contiene alcune semplificazioni, le quali potrebbero essere introdotte con giovamento nel nuovo Codice di procedura penale. Anch'io sono dello stesso avviso, e credo che qualche disposizione di quel Codice, benchè destinato ad una colonia, potrebbe nondimeno essere introdotta in quello di procedura penale italiano. E prendo questa occasione per ringraziare l'onor. Lucchini delle parole che mi ha gentilmente rivolto, nonostante le nostre divergenze su molti punti, e nonostante le nostre lunghe polemiche passate.

Detto questo, io prego il Senato di volermi permettere di formulare i voti da me esposti e motivati, alcuni giorni fa, in questa Assemblea. Infatti, in coerenza alle dichiarazioni fatte dal guardasigilli ed all'ordine del giorno presentato dalla Commissione, l'articolo primo emendato dalla Commissione importa che debbano essere tenuti presenti come voti del Se-

nato che non ha votato, nè voterà, i voti espressi, nell'assemblea, dalla Commissione e dai singoli senatori.

Ora la Commissione ha presentato i suoi in 29 capitoli di emendamenti. Perchè anche i miei possano essere oggetto di esame da parte della nuova Commissione, credo utile ed opportuno riassumerli in brevi formole. Altrimenti di essi non resterebbe alcuna traccia, e bisognerebbe andare a ricercarli nel mio precedente discorso, ciò che riuscirebbe lungo e fastidioso. Prego pertanto il Senato di volermene permettere la lettura.

Essi non sono molti, perchè io ho aderito alla maggior parte di quelli della Commissione. Uno dei pochi ai quali non mi associo è il voto che riguarda la citazione diretta per i giudizi delle Assise, forma di procedimento che la Commissione vorrebbe escludere, e che, invece, io crederei assai opportuna nei casi di arresto in flagranza o confessione dell'imputato.

Le mie proposte, in aggiunta a quelle della Commissione, o a maggiore determinazione di esse, sono dunque le seguenti:

Sul capitolo dell'azione civile, io proporrei che, invece dell'art. 13, sia introdotto nel testo l'art. 6 del Codice di procedura vigente, che riserva al danneggiato da un reato l'azione davanti al giudice civile, quando l'imputato è assolto, ancorchè il danneggiato si sia costituito parte civile.

Sul capitolo della ricusazione: che sia soppressa la disposizione che estende agli ufficiali

del Pubblico Ministero tutti i motivi di ricusazione dei giudici. Questa proposta, a differenza delle altre, non si trova giustificata nel mio discorso dell'altro giorno. Se mi si permette, ne darò ragione con pochissime parole. Non trovo possibile la ricusazione dei funzionari del Pubblico Ministero per tutti i motivi per i quali si possono ricusare i giudici. Per esempio, fra questi vi è l'aver manifestato la propria opinione precedentemente. Ora, il procuratore del Re, o il suo sostituto, si trovano quasi sempre in tale condizione. Come si potrebbero ricusare gli ufficiali del Pubblico Ministero che hanno preso parte all'istruzione di un processo, o fatto la requisitoria? Tutti vedono in quale imbarazzo si troverebbe l'amministrazione della giustizia.

Sul capitolo « Dei difensori », all'art. 82, propongo che sia stabilito che in nessun caso l'accusato possa avere più di due difensori. Questo dovrebbe essere detto in modo assoluto, senza alcuna possibilità di eccezione.

All'art. 86: che sia data facoltà al presidente di destinare un avvocato funzionario dello Stato ad assumere la difesa illecitamente abbandonata del difensore di fiducia o di ufficio.

All'art. 279, sul capitolo « Dei testimoni »: che sia stabilito ancora più esplicitamente di quanto è detto nel progetto, che possano essere chiamate a testimoniare le sole persone le quali abbiano avuto direttamente notizia del fatto.

Al capitolo che riguarda la polizia giudiziaria

ria, articolo 79: che sia soppresso il divieto agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, di interrogare l'imputato.

Al capitolo sulla detenzione preventiva: che siano tolte le nuove limitazioni alla facoltà del giudice istruttore di spedire mandato di cattura, ed in ogni caso, sia tolta la condizione del massimo di pena superiore a tre anni per delitti di furto, truffa e appropriazione indebita. Per le lesioni personali, sia data la facoltà del mandato di cattura, sempre che la lesione sia commessa con arma; infine, sia data tale facoltà senza limitazione alcuna, per le persone appartenenti alle classi pericolose, e per i recidivi, ovvero per gli stranieri di passaggio e per tutti coloro che non hanno residenza o domicilio fisso nel Regno.

Per la libertà provvisoria, siano conservati i casi di eccezione come nel Codice vigente.

Sul capitolo dei giudizi in generale, all'articolo 470, sia soppresso l'obbligo della lettura di tutti gli atti, dandosi facoltà al presidente di non far leggere quelli manifestamente inutili.

All'art. 452, sia data facoltà al presidente di stabilire preventivamente la durata massima di ogni discorso, e gli sia data anche quella di togliere la parola al difensore che, avendo oltrepassato tale durata, intenda di proseguire, benchè richiamato dal presidente, e invitato a concludere.

Per i giudizi di Corte d'assise in particolare, sia limitata la ricusazione non motivata dei giurati, a tre per ogni parte. Inoltre, siano ripri-

stinate le disposizioni sul potere discrezionale del presidente come nel Codice vigente.

All' art. 524, nel caso di abolizione del riassunto presidenziale, sia detto che il presidente, senza fare apprezzamenti sulle prove, debba istruire i giurati sui criteri che essi debbano tener presenti nella soluzione dei quesiti loro sottoposti, e che l'istruzione del presidente non possa essere da nessuna parte sottoposta a discussione.

All' art. 532: che quando il presidente creda che i giurati si siano ingannati nella risposta al quesito principale data a semplice maggioranza, e sia a danno che a favore dell' accusato, egli possa rinviare la causa ad altra sessione.

Per il ricorso in Cassazione, all' art. 591: che se si abolisce il deposito, sia conservata la multa in caso di rigetto del ricorso; e che di più non sia ammesso il ricorso per le pene non superiori a 50 lire di ammenda, e a dieci giorni di arresto.

Finalmente, per l'esecuzione, all' art. 650: che sia soppresso il n. 3, prima parte, e sia limitata la esecuzione intermittente della pena alla sola pena pecuniaria.

Di tuttociò ho esposto le ragioni nella seduta del 27 febbraio. Posso ingannarmi, ma ho profonda convinzione che tali emendamenti gioverebbero di molto all'amministrazione della giustizia penale.



